



CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

Contatori e dispositivi di conversione

Gli strumenti di misura utilizzati per una funzione legale rientrano nel campo di applicazione della metrologia legale e, come tali, sono soggetti alle relative procedure di omologazione ed a controlli iniziali e periodici, volti a garantirne la affidabilità.

Si fornisce un **riepilogo del campo di applicazione degli strumenti di misura** soggetti al controllo metrologico legale secondo i criteri e le periodicità definite dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2017 n. 93.

Contatore del gas con $Q_{max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$, a pareti deformabili

La verifica periodica di un contatore del gas a pareti deformabili con $Q_{max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$ è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori del gas a pareti deformabili con $Q_{max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$ in servizio è ordinariamente eseguita dai [pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati](#). Dal 18/03/2019 i titolari degli strumenti dovranno richiedere il servizio esclusivamente agli organismi accreditati per i corrispondenti strumenti. La periodicità della verifica dei contatori del gas a pareti deformabili è di 16 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 18. I contatori del gas a pareti deformabili di approvazione nazionale o CEE, per i quali la verifica periodica è stata introdotta dal DM 93/2017, effettuano la prima verifica periodica con le modalità e periodicità previste dai commi 5 e 7 dell'art. 18 del citato DM 93/2017. Successivamente, la verifica è effettuata ogni 16 anni dalla data dell'ultima verifica o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che

decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verifica periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli [obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione](#) e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatore del gas con $Q_{\max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$, a turbina o rotoidi

La verifica periodica di un contatore del gas a turbina o a rotoidi con $Q_{\max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$ è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori del gas a turbina o a rotoidi con $Q_{\max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$ in servizio è ordinariamente eseguita dai [pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati](#). La periodicità della verifica dei contatori del gas a turbina o a rotoidi è di 10 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 12. I contatori del gas a turbina o a rotoidi di approvazione nazionale o CEE, per i quali la verifica periodica è stata introdotta dal DM 93/2017, effettuano la prima verifica periodica con le modalità e periodicità previste dai commi 5 e 7 dell'art. 18 del citato DM 93/2017. Successivamente, la verifica è effettuata ogni 10 anni dalla data dell'ultima verifica o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verifica periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli [obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione](#) e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatore del gas con $Q_{\max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$, a ultrasuoni o con altre tecnologie

La verifica periodica di un contatore del gas a ultrasuoni, o con altre tecnologie, con $Q_{\max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$ è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori del gas a ultrasuoni, o con altre tecnologie, con $Q_{\max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$ in servizio è eseguita dai [pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati](#).

La periodicità della verifica dei contatori del gas a ultrasuoni, o con altre tecnologie, è di 8 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre

due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 10. I contatori del gas a ultrasuoni, o con altre tecnologie, di approvazione nazionale o CEE, per i quali la verifica periodica è stata introdotta dal DM 93/2017, effettuano la prima verifica periodica con le modalità e periodicità previste dai commi 5 e 7 dell'art. 18 del citato DM 93/2017. Successivamente, la verifica è effettuata ogni 8 anni dalla data dell'ultima verifica o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verifica periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti.

I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli [obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione](#) e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatore del gas con $Q_{max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$, che indica solo il volume convertito

La verifica periodica di un contatore del gas, con $Q_{max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$, che indica solo il volume convertito è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori del gas, con $Q_{max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$, che indicano solo il volume convertito in servizio è eseguita dai [pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati](#).

La periodicità della verifica dei contatori del gas, con $Q_{max} > 10 \text{ m}^3/\text{h}$, che indicano solo il volume convertito è di 8 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 10. Successivamente, la verifica è effettuata ogni 8 anni dalla data dell'ultima verifica o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verifica periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli [obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione](#) e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione

in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Dispositivo di conversione dei volumi di gas alle condizioni base, tipo 1

La verifica periodica di un dispositivo di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 1 è la verifica dell'affidabilità metrologica del dispositivo dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei dispositivi di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 1 in servizio è eseguita dai [pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati](#). La periodicità della verifica dei dispositivi di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 1 è di 4 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 6. Successivamente, la verifica è effettuata ogni 4 anni dalla data dell'ultima verifica o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verifica periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli [obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione](#) e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Dispositivo di conversione dei volumi di gas alle condizioni base, tipo 2

La verifica periodica di un dispositivo di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 2 è la verifica dell'affidabilità metrologica del dispositivo dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei dispositivi di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 2 in servizio è eseguita dai [pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati](#). Dal 18/03/2019 i titolari dei dispositivi dovranno richiedere il servizio esclusivamente agli organismi accreditati per i corrispondenti strumenti. La periodicità della verifica dei dispositivi di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 2 è di 2 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 4. Successivamente, la verifica è effettuata ogni 2 anni dalla data dell'ultima verifica o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far

riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verifica periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli [obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione](#) e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatori di energia elettrica attiva

La verifica periodica di un contatore di energia elettrica attiva è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori di energia elettrica attiva in servizio è eseguita dai [pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati](#). La periodicità della verifica dei contatori di energia elettrica attiva è di:

18 anni per gli elettromeccanici;

15 anni per gli statici a bassa tensione (tensione minore o uguale a 1000 V),

10 anni per gli statici a media e alta tensione (tensione maggiore di 1000 V).

La periodicità decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 20, per gli elettromeccanici, di 17, per gli statici a bassa tensione, di 12, per gli statici a media e alta tensione. Successivamente, la verifica è effettuata rispettivamente ogni 18, 15 o 10 anni dalla data dell'ultima verifica o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verifica periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli [obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione](#) e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatore dell'acqua meccanico con $Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$

La verifica periodica di un contatore dell'acqua meccanico con $Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$ è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori dell'acqua meccanici con $Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$ in servizio è eseguita dai [pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati](#).

La periodicità della verifica dei contatori dell'acqua meccanici con $Q_3 \leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$ è di dieci anni e

decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 12. I contatori dell'acqua di approvazione nazionale o CEE, per i quali la verifica periodica è stata introdotta dal DM 93/2017, effettuano la prima verifica periodica con le modalità e periodicità previste dai commi 5 e 7 dell'art. 18 del citato DM 93/2017.

Successivamente, la verifica è effettuata ogni dieci anni dalla data dell'ultima verifica o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verifica periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli [obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione](#) e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatore dell'acqua statico o venturimetrico con $Q_3 > 16 \text{ m}^3/\text{h}$

La verifica periodica di un contatore dell'acqua statico o venturimetrico con $Q_3 > 16 \text{ m}^3/\text{h}$ è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori dell'acqua statici o venturimetrici con $Q_3 > 16 \text{ m}^3/\text{h}$ in servizio è ordinariamente eseguita dai [pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati](#).

La periodicità della verifica dei contatori dell'acqua statici o venturimetrici con $Q_3 > 16 \text{ m}^3/\text{h}$ è di tredici anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare.

Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 15.

I contatori dell'acqua di approvazione nazionale o CEE, per i quali la verifica periodica è stata introdotta dal DM 93/2017, effettuano la prima verifica periodica con le modalità e periodicità previste dai commi 5 e 7 dell'art. 18 del citato DM 93/2017. Successivamente, la verifica è effettuata ogni tredici anni dalla data dell'ultima verifica o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata.

Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.

La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai

laboratori abilitati alla verifica periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli [obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione](#) e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatori di energia termica

La verifica periodica di un contatore di energia termica è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori di energia termica in servizio è ordinariamente eseguita dai [pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati](#).

La periodicità della verifica dei contatori di energia termica è di:

6 anni per i contatori con $Q_p \leq 3 \text{ m}^3/\text{h}$ e sensore di flusso meccanico;

9 anni per i contatori con $Q_p \leq 3 \text{ m}^3/\text{h}$ e sensore di flusso statico;

5 anni per i contatori con $Q_p > 3 \text{ m}^3/\text{h}$ e sensore di flusso meccanico;

8 anni per i contatori con $Q_p > 3 \text{ m}^3/\text{h}$ e sensore di flusso statico.

La periodicità decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 8, per i contatori con $Q_p \leq 3 \text{ m}^3/\text{h}$ e sensore di flusso meccanico, di 11, per i contatori $Q_p \leq 3 \text{ m}^3/\text{h}$ e sensore di flusso statico, di 7, per i contatori con $Q_p > 3 \text{ m}^3/\text{h}$ e sensore di flusso meccanico, e di 10, per i contatori con $Q_p > 3 \text{ m}^3/\text{h}$ e sensore di flusso statico. Successivamente, la verifica è effettuata rispettivamente ogni 6, 9, 5 e 8 anni dalla data dell'ultima verifica o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.

La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verifica periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti.

I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli [obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione](#) e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.